



COMUNE DI COLLEPASSO
PROV. DI LECCE

TARES
NOTIZIE UTILI PER IL CONTRIBUENTE

Dal 1° gennaio 2013 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l'entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi)

Le principali novità della **TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)** sono :

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
- **MAGGIORAZIONE per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)
Per l'anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica **UNA MAGGIORAZIONE STANDARD** di **0,30 euro al mq** che **dovrà essere versata direttamente allo stato, UNITAMENTE ALL'ULTIMA RATA, con Bollettino C/C Postale codice "TD 896" o "TD 451" intestato a "PAGAMENTO TARES" c/c NUMERO 1011136627 oppure con MODELLO DI VERSAMENTO F24, codice tributo 3944 (TARES TRIBUTO) – codice tributo 3955 (MAGGIORAZIONE)**
- per l'anno 2013 i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tarsu o della tia 1 o della tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
- per l'anno 2013 i pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di tares, per l'anno 2013;
- **trattandosi di TRIBUTO, anche per i comuni che erano a regime TIA, non viene più applicata l'IVA sull'importo della tariffa, calcolata come di seguito riportato**

1) COME SI CALCOLA LA TARES

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile (nucleo familiare/superficie)

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:

$(150 \text{ mq} \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ €/mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti "tariffa variabile"} \text{ pari a €} / \text{nucleo familiare} \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali **DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO con modello F/24**, pari ad €0,30/mq : calcolo $(150 \text{ mq} \times \text{"maggiorazione standard"} \text{ € } 0,30/\text{mq}) = \text{Maggiorazione}$

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 13/30) di mq. 120: calcolo $(120 \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ della categoria } 13 \text{ €/mq} \times \text{giorni} / 365) + (120 \times \text{"tariffa variabile unitaria"} \text{ categoria } 13 \text{ €/mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali **DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO con modello F24** pari ad €0,30/mq : calcolo $(120 \text{ mq} \times \text{"maggiorazione standard"} \text{ € } 0,30/\text{mq}) = \text{Maggiorazione}$

N.B. All'importo del **Tributo**, sia per le **UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE**, **esclusa la maggiorazione**, occorre infine **AGGIUNGERE** :

- **(5 %)** per **TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2) PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, **la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

3) PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO

Presupposto per l'applicazione del tributo è **il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto,**

di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete - acqua, energia elettrica, gas - o di arredamento);

si intendono per:

- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

- Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4) DICHIARAZIONE TARES – scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune: www.comunedicollepasso.gov.it

- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di 60 gg (termine stabilito da regolamento tares) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

- Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 60 gg)

5) VERSAMENTI ANNO 2013

SI ALLEGANO i modelli di versamento precompilati, di cui :

- **1^ rata** rif. F24 rateazione/mese rif. 0104 scadenza di **versamento entro il 30 Settembre 2013**
- **2^ rata** rif. F24 rateazione/mese rif. 0204 scadenza di **versamento entro il 31 Ottobre 2013**
- **3^ rata** rif. F24 rateazione/mese rif. 0304 scadenza di **versamento entro il 30 Novembre 2013**
- **4^ rata** rif. F24 rateazione/mese rif. 0404 scadenza di **versamento entro il 31 Dicembre 2013**

SI EVIDENZIA che la 4^ rata comprende anche il versamento, **DIRETTAMENTE ALLO STATO, DELLA MAGGIORAZIONE PARI AD € 0,30/MQ**, calcolata come riportato al precedente punto 1 lettera B)

6) DOVE VERSARE

I pagamenti con Mod. F24 possono essere effettuati presso:

- Banche convenzionate;
- Uffici postali;
- Qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia)

Per ulteriori informazioni in merito al presente atto e per assistenza nella compilazione delle varie dichiarazioni, l'Ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, ed il martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

